



COMUNE DI TITO

85050 TITO - PZ - Via Municipio, 1 - tel. 0971.796211 - fax 0971.794489

www.comune.tito.pz.it - partita iva 00128970761

Prot.n. 12186

Ord.N. 70

Tito 14.09.2015

ORDINANZA DIVIETO DI AFFISSIONE E/O COLLOCAZIONE DI LOCANDINE, MANIFESTI, STRISCIONI, MANIFESTAZIONI, ANNUNCI FUNEBRI E DI MATRIMONIO ED ALTRE RICORRENZE SU PARETI DI EDIFICI PUBBLICI O PRIVATI, SU PALI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DELLA SEGNALETICA STRADALE, DELLE PENSILINE A SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, DELLE BACHECHE COMUNALI E IN TUTTI I SITI NON AUTORIZZATI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE in occasione di promozioni commerciali, corsi sportivi o professionali, matrimoni, funerali, manifestazioni ed altre ricorrenze varie è invalsa l'abitudine di rendere noti tali eventi con l'affissione e/o collocazione di locandine, manifesti, striscioni e annunci sulle pareti di edifici pubblici e privati, sui pali della pubblica illuminazione, sui pali della segnaletica stradale, sulle pensiline a servizio del trasporto pubblico urbano, sulle bacheche comunali ed in altri siti comunque non autorizzati;

CONSIDERATO CHE la conseguenza di tale comportamento è un intollerabile degrado del decoro urbano seriamente compromesso dal fatto che il materiale affisso, o comunque collocato, mediante l'utilizzo di nastro adesivo, resta lì abbandonato anche quando la ricorrenza, la promozione o la manifestazione a cui si riferiscono è passata;

RITENUTO quindi opportuno e necessario perseguire, da parte di questa Pubblica Amministrazione, una seria politica di tutela e salvaguardia del decoro urbano compromesso dall'affissione di cui trattasi;

RITENUTO doveroso vietare l'affissione e/o collocazione di locandine, manifesti, striscioni e annunci sulle pareti di edifici pubblici o privati, sui pali dell'illuminazione, sui pali della segnaletica stradale, sulle pensiline a servizio del trasporto pubblico urbano, sulle bacheche comunali ed in altri siti comunque non autorizzati;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 introdotto dall'articolo 16 della Legge n. 3 del 2003, il quale dispone che per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00;

RICHIAMATI, altresì, gli artt. 14 e 15 del D.lgs. 30.04.1992 n. e succ.modif.

EVIDENZIATO, in particolare, il contenuto dell'art. 15 del D.lgs. sopra richiamato il quale dispone che su tutte le strade è vietato danneggiare o imbrattare la segnaletica stradale (comma 1°, lett.b), chiunque viola tale divieto è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 36,00 a Euro 148,00; da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione del ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese;

ATTESA la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge,

ORDINA

1. E' vietata, in tutto il territorio comunale, l'affissione e/o collocazione di locandine, manifesti, striscioni, adesivi e annunci sulle pareti di edifici pubblici e privati, sui pali della pubblica illuminazione, sui pali della segnaletica stradale, sulle pensiline a servizio del trasporto pubblico urbano, sulle bacheche comunali, senza autorizzazione, ed in altri siti comunque non autorizzati;

Chiunque viola tale divieto è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi. Il verbale di accertamento contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Per l'applicazione delle sanzioni conseguenti a tale divieto saranno seguite le disposizioni previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689.

2. E' vietata, in tutto il territorio comunale, l'affissione e/o collocazione di locandine, manifesti adesivi e annunci direttamente sui segnali stradali.

Chiunque viola tale divieto è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 36,00 ad Euro 148,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Per l'applicazione delle sanzioni conseguenti a tale divieto saranno seguite le disposizioni dal Titolo VI del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii.

3. Salvo che la violazione non costituisca più grave reato, e qualora non sia stato possibile individuare l'autore della violazione gli organi di polizia potranno avviare opportuni accertamenti previsti dalla legge (art.13 L. 689 /81) al fine di verificare se nei confronti delle persone interessate alle ricorrenze i cui nomi o immagini sono riportate sulle locandine, manifesti, annunci vi sia una responsabilità solidale nella violazione accertata (art 6 Legge 689/81) applicando se del caso le sanzioni di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza.
4. Che il presente provvedimento non trova applicazione nell'ipotesi di affissione effettuata su pali di illuminazione pubblica fermo restando il divieto per gli altri siti indicati nelle premesse (pali della segnaletica stradale, pensiline a servizio del trasporto pubblico urbano, bacheche comunali ed in altri siti comunque non autorizzati) alle condizioni dettate da:
- Ordine pubblico e pubblica sicurezza e regolamentazione della circolazione stradale;
 - Provvedimenti extra ordinem contingibili ed urgenti;
 - Avvisi di pubblica utilità effettuati dalle Aziende che erogano Servizi pubblici (energia elettrica, telefono, acqua, gas)

/ le Aziende di pubblica utilità dovranno provvedere **nel termine di 15 giorni** dalla scadenza degli stessi alla loro rimozione e a proprie spese. Qualora entro detto termine non si sia provveduto alla rimozione si procederà nei confronti di tali soggetti come previsto al punto 1 della presente ordinanza. Resta inteso che terminato il periodo di efficacia dei provvedimenti/avvisi sopra indicati l'Organo pubblico.

PRESCRIVE

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico attraverso:

- la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- sul sito del Comune di Tito;

DEMANDA


Alla Polizia Municipale ed alla Forza Pubblica di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE ALTRESI'

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Visto: Il responsabile del servizio
Francesco Ilaviero TUNISI

Visto: Il Segretario Comunale
Dott. Antonio LOMBARDI



IL SINDACO
GRAZIANO SCAVONE